

DIVIETO DI CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE/DEL COMPENSO IN CONTANTI: NON APPLICABILE IL “CUMULO GIURIDICO” (EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 689/1981) NEI CASI DI MANCATO PAGAMENTO CON STRUMENTI TRACCIABILI

L'art. 1, commi da 910 a 913, della legge 27/12/2017 n. 205 ^(*) prevede che, dall'1 luglio 2018 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 13/2021 e n. 14, n. 12, n. 11 del 2018):

- a) **i datori di lavoro/i committenti non possono più corrispondere la retribuzione/il compenso ai lavoratori “per mezzo di denaro contante”**, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato. Per rapporto di lavoro si intende quello:
- subordinato di cui all'art. 2094 del Codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto;
 - originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 142/2001;
- b) **i datori di lavoro/i committenti devono invece corrispondere la retribuzione/il compenso ai lavoratori, compresi eventuali acconti, attraverso una banca o un ufficio postale, con uno dei seguenti mezzi:**
- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
 - strumenti di pagamento elettronico;
 - pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
 - emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni;
- c) **la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione/del compenso;**
- d) **nei confronti del datore di lavoro/committente che violi le disposizioni sopra indicate, trova applicazione una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 euro (art. 1, comma 913, della legge n. 205/2017).**

Con la nota 15/4/2021 n. 606, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito i seguenti chiarimenti in merito alla possibilità di applicare l'istituto del cumulo giuridico, ex art. 8, commi 1 e 2, della legge n. 689/1981 ^(**), al regime sanzionatorio di cui alla lettera d) che precede “*nei casi di mancata corresponsione della retribuzione con strumenti tracciabili*” (indicati all'art. 1, comma 910, della legge n. 205/2017).

In merito alle concrete modalità operative di contestazione dell'illecito, l'INL è intervenuto con precedenti pareri - note prot. nn. 5828 e 9294 rispettivamente del 4 luglio e del 9 novembre del 2018 - in cui si è affermato che l'illecito si perfeziona “*ogniquale volta venga corrisposta la retribuzione in violazione del comma 910 dell'art. 1 L. n. 205/2017, secondo la periodicità di erogazione che, di norma, avviene mensilmente*”. Si è anche osservato che la formulazione normativa sembra consentire - nell'applicazione della sanzione - il riferimento alla “*totalità dei*”

lavoratori in forza presso il singolo datore di lavoro con la conseguenza che la sua applicazione prescinde dal numero di lavoratori interessati dalla violazione”.

L’art. 8, comma 1, della legge n. 689/1981 estende alle sanzioni amministrative il sistema del cumulo giuridico già tipizzato in sede penale; pertanto, se a fronte della stessa azione o omissione vengano violate più volte la medesima norma incriminatrice (concorso omogeneo) o norme diverse (concorso eterogeneo), l’autore degli illeciti è sanzionato con la pena prevista per la violazione più grave, incrementata fino al triplo. Tale disciplina non è però applicabile nei “casi di plurime violazioni commesse con altrettante condotte” (Cass. sent. n. 26434/2014; n. 5252/2011; n. 12974/2008; n. 12844/2008) e, nel caso di violazione della disposizione in esame, posta in essere per più mensilità, non può non riconoscersi la sussistenza di una pluralità di violazioni, indipendentemente dalla circostanza che l’illecito si riferisca ad uno o più lavoratori.

Quanto alla applicazione dell’art. 8, comma 2, della legge n. 689/1981, trattandosi di corresponsione della retribuzione in contanti, l’illecito in questione si perfeziona a prescindere da eventuali violazioni di previdenza e assistenza obbligatoria e, pertanto, risulterebbe comunque estraneo a detta materia anche nella ipotesi in cui sia stata contestata la violazione amministrativa dell’impiego di lavoratori “in nero” con conseguente applicazione della maxisanzione.

In definitiva non risulta invocabile, per le ipotesi sanzionatorie in esame, l’art. 8, comma 1, della legge n. 689/1981 in quanto le condotte non sarebbero riconducibili a una configurazione unitaria; al contempo, gli obblighi di cui ai commi 910 e ss. della legge n. 205/2017 e le relative sanzioni appaiono di per sé estranei alla materia previdenziale e assistenziale cosicché a essi non risulta applicabile neanche l’istituto di cui all’art. 8, comma 2 della legge n. 689.

Né può ritenersi applicabile, in via analogica, la normativa dettata dall’art. 81 Codice Penale ^(***), in tema di continuazione tra reati, sia perché l’art. 8 della legge n. 689/1981 prevede, come detto, espressamente tale possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza e assistenza (con conseguente evidenza dell’intento del legislatore di non estendere la disciplina del cumulo giuridico agli altri illeciti amministrativi), sia perché la differenza morfologica tra illecito penale e illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano tout court estese alla materia degli illeciti amministrativi.

(*) Art. 1, commi da 910 a 913, della legge n. 205/2017

910. A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

- a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- b) strumenti di pagamento elettronico;
- c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

911. I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

912. Per rapporto di lavoro, ai fini del comma 910, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

913. Le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a quelli di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, né a quelli comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui al comma 910 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.

() Art. 8 della legge n. 689/1981**

Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative

Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.

(*) Art. 81 Codice penale**

Concorso formale. Reato continuato

È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge.

Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.

Nei casi previsti da quest'articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti.

Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave.